

**Contabilità** | anticipi e linee guida

# 5 per mille, la rendicontazione ha due zone d'ombra

di **Giampaolo Concari**

**S**E LE "LINEE GUIDA PER la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell'Irpef" devono essere valide per tutti i soggetti che hanno ricevuto (o riceveranno) i fondi, l'obiettivo è quasi raggiunto. Quasi, perché ci sono un paio di aspetti che non convincono completamente.

Il primo è il cosiddetto periodo di osservazione: le linee guida prevedono che si possa iniziare a rendicontare a partire da quando l'ente riceve l'accredito dei fondi sul proprio conto corrente bancario. Alcuni beneficiari però hanno chiesto l'anticipazione dei fondi al sistema bancario e, dalla data dell'apertura di credito, hanno iniziato a spendere.

Dal momento dell'erogazione dell'anticipazione sino al momento di accredito possono trascorrere diversi mesi. Nel frattempo maturano gli oneri finanziari, parte dei quali potrebbe risultare esclusa dal

rendiconto perché anteriore all'erogazione dei fondi. È evidente quanto gli oneri finanziari non siano di importo trascurabile, così come sicuramente siano inerenti all'operazione 5 per mille e così come è evidente che diverse spese effettuate in questa sorta di "interregno" risulterebbero non rendicontabili. L'im-

passo potrebbe essere risolto retrodatando la decorrenza della rendicontazione al momento dell'erogazione dell'anticipazione. Per contro l'anno di osservazione decorrerebbe da tale momento. In fase di prima applicazione, per dar modo agli operatori di adeguarsi alle linee guida, si potrebbe concedere un lasso di tempo maggiore per l'invio della documentazione.

Altra considerazione merita la possibilità di non rendicontare specificamente alcunché (fermo restando l'obbligo di conservazione della documentazione contabile) se l'organizzazione redige il proprio bilancio secondo le linee guida dell'Agenzia per le onlus. Il problema è che il modello Agenzia non prevede voci specifiche circa la rendicontazione del 5 per mille e si basa su criteri che non sono compatibili rispetto alla rendicontazione richiesta dal ministero. Il bilancio Agenzia è basato sul principio di competenza economica, mentre quello dei fondi del 5 per mille è prettamente di cassa: si può "spesare" tutto ciò che si paga a partire dall'erogazione dei fondi.

Sarebbe dunque opportuno che questi aspetti fossero affrontati adeguatamente affinché le linee guida possano davvero essere utilizzate da tutti gli operatori. ■



